

**Circ. MININTERNO 2 05 1997, n.  
559/C.5808.10089.D.A.  
Problematiche Relative al Settore  
dell'Investigazione Privata.**

**in G.U. n. 138 del 16-6-1997**

Si è potuto di recente riscontrare che le problematiche afferenti i limiti dell'efficacia territoriale dell'autorizzazione ex art. 13 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di investigatore privato e il regime giuridico cui soggiacciono i consulenti incaricati di ricostruire la dinamica di sinistri stradali (periti assicurativi), hanno suscitato dubbi interpretativi negli uffici periferici di questa amministrazione e negli operatori di settore.

In considerazione di ciò questo Ministero, dopo una fase di approfondimento durante la quale sono state fornite risposte a specifici quesiti, ritiene ora di poter formulare le seguenti indicazioni, in relazione a ciascuna delle questioni sopraevvidenziate.

**Efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza**

Il problema della delimitazione dell'efficacia territoriale della licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato, come è noto, esaminato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Nel parere 17 giugno 1958, n. 1093, diffuso con la circolare n. 10.15420.10089.D.A.7(2) del 4 agosto 1958 e qui nuovamente unito in copia per un pronto riferimento delle SS.LL. (allegato 1), l'on.le collegio rilevò che le autorizzazioni di polizia hanno un'efficacia ristretta ad un determinato ambito territoriale soltanto quando si riferiscono a servizi per i quali è ravvisabile un nesso di interdipendenza tra attività autorizzata e caratteristiche strutturali ed ambientali delle località in cui si svolge il servizio.

Sulla scia di questo principio il Consiglio di Stato ha affermato che, al contrario degli istituti di vigilanza, gli istituti di investigazione privata e informazioni commerciali possono svolgere indagini anche al di fuori della provincia dove siede il prefetto che ha concesso l'autorizzazione.

La portata di questo principio d'ordine generale è più nel dettaglio precisata dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, del 2 aprile 1992, n. 732 (allegato 2) e dalla sentenza del TAR Puglia, sezione I, Lecce del 12 gennaio 1995, n. 206 (allegato 3).

I giudici hanno in ambedue le circostanze riconosciuto che gli istituti di investigazione e

raccolta di informazioni commerciali possono legittimamente e senza doversi munire di uno specifico atto di consenso, svolgere indagini che li possano portare occasionalmente e per esigenze dettate dalla natura dell'incarico, a ricercare elementi informativi su tutto il territorio dello Stato.

A conclusioni diverse si è invece giunti nel caso in cui l'ente eserciti stabilmente la propria attività nel territorio di una provincia diversa, ovvero vi espleti servizi aventi una specifica caratterizzazione territoriale, quali quelli di antitaccheggio.

In simili ipotesi le ricordate magistrature hanno concordato sulla necessità che l'interessato si munisca di uno specifico atto di assenso rilasciato dal prefetto mentre hanno espresso pareri diversi circa la concreta individuazione dell'atto abilitativo.

La Corte di cassazione ha identificato tale atto abilitativo nell'autorizzazione che l'art. 257, ultimo comma del regio decreto n. 635 del 1940 prescrive per la modificazione della modalità di funzionamento dell'ente; il TAR Puglia ha invece ritenuto che sia necessaria un'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concessa dal prefetto della provincia in cui si agisce stabilmente o, almeno, un'annotazione della possibilità di eseguire servizio fuori sede apposta sul titolo di polizia già in possesso dell'istituto di investigazione.

Il carattere non univoco delle soluzioni prospettate pone, quindi, a questo Ministero l'esigenza di stabilire quale atto di consenso sia necessario per l'esercizio con continuità ed assiduità dell'investigazione privata in una provincia diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata.

A tale proposito vale la pena osservare che la stabile presenza sul territorio della provincia di un istituto di investigazione incide sul numero e l'importanza degli istituti già operanti in quella circoscrizione.

È facile tale circostanza viene presa in considerazione dal legislatore all'art. 136 del testo unico della pubblica sicurezza quale parametro di giudizio ai fini della concessione dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Tenuto conto di ciò si ritiene che l'istituto di investigazione il quale intenda stabilmente operare in una provincia dovrà preventivamente munirsi dell'autorizzazione ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dovrà essere richiesta al prefetto competente per territorio.

In tal senso per altro si riscontra una pronuncia della più recente giurisprudenza di merito (si veda la sentenza del pretore di Ravenna del 17 febbraio 1997, n. 248, allegato 4).

Per altro occorre sottolineare che la risoluzione qui illustrata non rappresenta un indirizzo del tutto innovativo.

Infatti questo Ministero ha più volte espresso l'avviso che gli istituti di investigazione possono aprire una sede in una provincia diversa - sicuro indice della volontà di operare colà stabilmente - soltanto previo rilascio di una nuova licenza ex art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza da parte del prefetto competente in quella giurisdizione.

È per altro evidente che le direttive soprariportate pongono il problema di identificare i contorni dello stabile esercizio dell'attività di investigatore privato in una giurisdizione diversa da quella del prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione.

A tal proposito si è dell'avviso che l'esistenza di un simile modus operandi non può essere ricavato soltanto dagli annunci pubblicitari che siano comparsi sui vari mezzi di comunicazione. Le inserzioni propagandistiche, infatti, possono tutt'al più integrare gli estremi tentativo che, però, nei reati contravvenzionali quale è la violazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non è punibile.

Assumono, invece, definitivo rilievo i comportamenti tenuti dagli interessati.

Così sembra che possano considerarsi come indici dello stabile esercizio dell'attività di investigatore circostanze concrete quali l'attivazione di una sede aperta al pubblico nella provincia ovvero l'aver comunque apprestato una duratura organizzazione con l'impiego di risorse umane e materiali, ovvero ancora l'aver assunto, in via continuativa e ripetuta nel tempo, incarichi professionali nella provincia diversa da quella in cui si è autorizzati.

---

**note**

---